

Codice DB1016

D.D. 16 aprile 2013, n. 233

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita venatoria all'interno dell'Azienda Faunistica Venatoria "Val Formazza". Comune di Formazza (VCO). Proponente: AFV "Val Formazza". Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1140004 "Alta Val Formazza", alla ZPS IT1140021 "Val Formazza" e al SIC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove".

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno dell'Azienda Faunistica Venatoria "Val Formazza" a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

PRESCRIZIONI:

1. al fine di tutelare le specie di avvoltoi e di rapaci con abitudini necrofaghe, si richiede di vietare l'utilizzo di munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati all'interno dei confini della ZPS IT1140021 "Val Formazza" e del SIC IT1140004 "Alta Val Formazza". In alternativa a tale divieto si richiede di rimuovere i visceri e i polmoni dei capi abbattuti dal luogo dell'abbattimento, anche sotterrandoli, o di provvedere al loro evisceramento presso il centro di controllo competente.

RACCOMANDAZIONI:

- relativamente alla gestione venatoria dei galliformi alpini, si rammenta l'opportunità di attenersi a quanto riportato dalle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" (D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012), con particolare riferimento alle modalità di censimento e ai criteri per la formulazione dei piani di prelievo.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari